


INDICE

GRUPPO ERGO	PAG.	3
"PENSIONE OK BAYERISCHE"		
DEFINIZIONI	PAG.	6
CONDIZIONI DI POLIZZA	PAG.	8
ALLEGATO 1		
BASI DEMOGRAFICHE UTILIZZATE PER LA DETERMINAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN FORMA DI RENDITA	PAG.	15
TABELLA A		
COEFFICIENTI DI OPZIONE CAPITALE PER 1 EURO DI RENDITA PERCEPIBILE ALL'ETÀ DEL PENSIONAMENTO	PAG.	16
TABELLA B		
COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI DELLA RENDITA ASSICURATA, PERCEPIBILE AL 65° ANNO DI ETÀ, PER OTTENERE LA CORRISPONDENTE RENDITA EROGABILE AD ETÀ DIFFERENTE (ANTICIPATA O PROROGATA)	PAG.	17
REGOLAMENTO GESTIONE SEPARATA  "BAYERISCHE NUOVO SECOLO"	PAG.	18
CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE	PAG.	20
NOTA INFORMATIVA	PAG.	23
PREMESSA	PAG.	24
A - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ	PAG.	24
B - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO	PAG.	24
C - ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO	PAG.	34
D - RECLAMI	PAG.	35
E - INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO	PAG.	36
F - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE	PAG.	37
PROGETTI ESEMPLIFICATIVI	PAG.	39
ALLEGATI	PAG.	47
BV 011 - RICHIESTA DI VARIAZIONI CONTRATTUALI		
BV 010- RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE		
BV 112- CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI		
BV 012- RELAZIONE DEL MEDICO CURANTE		

GRUPPO ERGO

LA “QUALITÀ” TEDESCA PER UNA MIGLIORE QUALITÀ DI VITA

L'esperienza di una delle maggiori holding assicurative tedesche e l'attenzione sempre nuova per le esigenze del mercato italiano: ecco spiegata la forza di un gruppo integrato che offre servizi assicurativi, previdenziali e finanziari di livello europeo.

ERGO significa la ricerca continua di soluzioni innovative per rispondere in modo efficace e concreto alle richieste di protezione globale, oggi e domani.

ERGO significa la capacità di ascoltare e interpretare le esigenze di sicurezza di ogni singolo Assicurato risolvendo problemi specifici con efficienza e precisione.

Controllato da Munich Re, leader mondiale della riassicurazione, ERGO occupa, con 25 milioni di Clienti in Europa e attività in 22 Paesi, il secondo posto nel mercato assicurativo diretto tedesco.

ERGO è presente in Italia con Bayerische Vita e Bayerische Assicurazioni.

Due Compagnie che si distinguono per l'alto livello di affidabilità, la qualità del servizio e la gamma di prodotti orientati alla persona.

PENSIONE OK BAYERISCHE

ASSICURAZIONE
DI RENDITA VITALIZIA DIFFERITA,
PERCEPIBILE AL COMPIMENTO
DELL'ETÀ PENSIONABILE,
A PREMIO RICORRENTE,
CON CONTRASSICURAZIONE E
CON RIVALUTAZIONE ANNUA
DELLA RENDITA.

DEFINIZIONI

SOCIETA'

BAYERISCHE VITA S.p.A., impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 6 aprile 1992 (G.U. 10 aprile 1992, n. 85), iscritta al n. 325749 del Registro delle Imprese del Tribunale di Milano – R.E.A. n. 1393107, con sede in
via Pampuri 13 (già via Ripamonti 286/17), 20141 Milano.

CONTRAENTE

Chi stipula il contratto con la Bayerische Vita S.p.A.

ASSICURATO

Persona fisica sulla cui vita è stipulato in contratto e alla quale spettano le prestazioni assicurate al raggiungimento dell'età pensionabile.

BENEFICIARI

Coloro ai quali spettano le somme in caso di premorienza dell'Assicurato, ossia gli eredi, in accordo con quanto previsto dal D. Lgs. 124/1993 e sue successive modifiche.

SPERANZA DI VITA MEDIA

Numero di anni che l'Assicurato a partire dall'età pensionabile, si presume possa ancora rimanere in vita.

DIFFERIMENTO

Periodo intercorrente tra la data di decorrenza del contratto e la data di erogazione della rendita.

VERSAMENTO

Importo corrisposto periodicamente per la costituzione della rendita assicurata al termine del differimento. Il versamento è ricorrente se effettuato alla ricorrenza anniversaria del contratto e nella misura stabilita alla sottoscrizione o successivamente variata; aggiuntivo se effettuato in altro periodo e di importo non inferiore al minimo prestabilito.

RENDITA ASSICURATA

Prestazione pagabile vita natural durante all'Assicurato se è in vita al raggiungimento dell'età pensionabile. E' costituita dalle "quote" di rendita acquisite con i versamenti effettuati durante il differimento, aumentate per effetto della rivalutazione.

RISERVA MATEMATICA

Importo accantonato dalla Società per far fronte ai propri obblighi contrattuali. Pari ai versamenti effettuati al netto delle spese, rivalutati.

TASSO TECNICO

Tasso annuo utilizzato per la determinazione del valore attuale delle prestazioni assicurate, che corrisponde al tasso annuo di rivalutazione minimo garantito della riserva matematica.

Nel periodo di differimento è lo 0%; durante il periodo di erogazione della rendita è il 2%.

GESTIONE SEPARATA "BAYERISCHE NUOVO SECOLO"

Portafoglio di investimenti cui sono collegate direttamente le rivalutazioni delle prestazioni assicurate e delle riserve matematiche.

METODO PRO RATA TEMPORIS

Metodo utilizzato per calcolare la rivalutazione maturata in una frazione di anno, in proporzione al numero di giorni su 360 in cui ne è maturato il diritto.

FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

Forme di previdenza complementare definite nel Decreto Legislativo n. 124 del 21 aprile 1993.

FORME PENSIONISTICHE INDIVIDUALI

Forme di previdenza individuale attuate mediante fondi pensione aperti o contratti di assicurazione, la cui disciplina è stata introdotta dal Decreto Legislativo n. 47/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni.

ETA' PENSIONABILE

Età in cui vengono erogate le prestazioni, in conformità al decreto legislativo n. 124/1993 e sue successive modifiche ed integrazioni:

- per i lavoratori dipendenti od autonomi e per gli altri soggetti iscritti ad un regime obbligatorio pensionistico:

- a) al 65° anno di età se l'Assicurato è di sesso maschile o al 60° anno di età se di sesso femminile, salvo diversa indicazione del Contraente laddove l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza sia superiore, purché il contratto abbia avuto un periodo di vigenza di almeno 5 anni;
- b) prima del compimento dei suddetti limiti di età, alla data in cui l'Assicurato consegue comunque il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, con conseguente cessazione dall'attività lavorativa, purché il contratto abbia avuto un periodo di vigenza di almeno 5 anni;
- c) indipendentemente dagli eventi di cui alle lettere a) e b) che precedono, al conseguimento del pensionamento di anzianità nel regime obbligatorio di appartenenza o comunque al 55° anno di età se l'Assicurato è di sesso maschile o al 50° anno di età se di sesso femminile, purché il contratto abbia avuto un periodo di vigenza di almeno 15 anni e l'Assicurato cessi l'attività lavorativa.

- per i soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente:

- a) al 65° anno di età se l'Assicurato è di sesso maschile o al 60° anno di età se di sesso femminile o, qualora la legislazione vigente lo consenta, anche prima di tali età, purché il contratto abbia avuto un periodo di vigenza di almeno 5 anni;
- b) al 55° anno di età se l'Assicurato è di sesso maschile o al 50° anno di età se di sesso femminile o, qualora la legislazione vigente lo consenta, anche prima di tali età, purché il contratto abbia avuto un periodo di vigenza di almeno 15 anni.

AGE SHIFTING

Meccanismo di correzione dell'età dell'Assicurato in funzione del suo anno di nascita.

DATA DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE IN FORMA DI RENDITA

Data di compimento dell'età pensionabile.

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Prestazioni assicurative corrisposte in forma di rendita e in forma di capitale.

CONDIZIONI DI POLIZZA

ART. 1 - PRESTAZIONI ASSICURATE

1. La Società si impegna a pagare all'Assicurato al termine del differimento una prestazione pensionistica in forma di rendita vitalizia o a sua richiesta e nei limiti consentiti dal D. Lgs. 174/1993, anche in forma di capitale.

Il capitale di opzione si ottiene moltiplicando l'importo della rendita maturata a scadenza per il coefficiente riportato nell'allegata Tabella A riferito al sesso ed all'età dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto, corretta con l'applicazione dell'age shifting.

2. In caso di decesso dell'Assicurato nel corso del differimento il contratto si risolve e la Società corrisponderà ai Beneficiari una prestazione in forma di capitale pari alla somma dei versamenti effettuati al netto delle spese sostenute rivalutati sino alla data del decesso. La prestazione di cui sopra si ottiene moltiplicando il coefficiente di cui alla tabella A, espresso in funzione del sesso e dell'età dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, corretta con l'applicazione dell'age shifting, per la rendita assicurata rivalutata alla data del decesso.

Le prestazioni previste non possono essere fatte oggetto di pegno o vincolo.

ART. 2- REQUISITI SOGGETTIVI PER LA SOTTOSCRIZIONE

L'età dell'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto deve essere compresa tra i 18 ed i 60 anni se l'Assicurato è di sesso maschile, o tra i 18 e i 55 anni se di sesso femminile.

ART. 3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DECORRENZA DELL'EFFETTO

Il contratto è concluso dal momento in cui il Contraente abbia ricevuto il documento originale di polizza, o l'accettazione scritta della Società e produce i propri effetti dalla data di decorrenza pattuita, sempreché sia stato effettuato il versamento dell'importo stabilito.

ART. 4 - REVOCA DELLA PROPOSTA

Fino a quando il contratto non è concluso il Contraente ha facoltà di revocare la proposta, mediante comunicazione scritta da inviare tramite raccomandata A. R. a Bayerische Vita S.p.A. – via R. Pampuri 13 (già via Ripamonti 186/17), 20141 Milano.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto.

ART. 5 - RECESSO DAL CONTRATTO (DIRITTO DI RIPENSAMENTO)

Entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso il Contraente può recedere,

mediante comunicazione scritta secondo le modalità di cui al precedente art. 4., allegando a suddetta comunicazione l'originale di polizza e le eventuali appendici.

La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligo derivante dal contratto con decorrenza dal giorno di spedizione della lettera raccomandata di cui sopra.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al Contraente il versamento da questi corrisposto al netto delle spese di emissione del contratto, individuate in € 50,00.

ART. 6 - DURATA DEL CONTRATTO E SUA PROROGA

La durata del contratto è determinata in funzione dell'età dell'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto e dell'età pensionabile.

Tuttavia, eventuali modifiche legislative o di professione dell'Assicurato, incidenti sulla determinazione dell'età pensionabile per il conseguimento del diritto alle prestazioni di vecchiaia, possono comportare variazioni nella durata effettiva del contratto.

Inoltre il Contraente, una volta che l'Assicurato abbia raggiunto l'età pensionabile per vecchiaia, ha facoltà di prorogare il differimento per una durata non superiore a cinque anni.

In caso di proroga del differimento, potranno essere effettuati ulteriori versamenti integrativi aggiuntivi nel rispetto dei limiti di cui al successivo art. 7.

ART. 7 - VERSAMENTI RICORRENTI ED AGGIUNTIVI

Le prestazioni si acquisiscono mediante l'effettuazione di una successione di versamenti il cui ammontare, stabilito in misura fissa al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione, non potrà in ogni caso essere inferiore a € 500,00. Il versamento programmato deve essere corrisposto con cadenza annuale. Tutti i versamenti effettuati ad una data diversa saranno considerati versamenti aggiuntivi.

E' data facoltà al Contraente di variare l'ammontare del versamento successivo al primo, mediante richiesta scritta da far pervenire alla Società almeno 90 giorni prima del successivo anniversario della data di decorrenza del contratto.

E' data altresì facoltà al Contraente di effettuare versamenti aggiuntivi di importo non inferiore a € 250,00 previa comunicazione scritta alla Società da inviarsi almeno 30 giorni prima della data del versamento.

Le comunicazioni dovranno avvenire con le stesse modalità descritte nel precedente art. 4. Il versamento aggiuntivo dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario irrevocabile con valuta fissa per il Beneficiario pari al 30° giorno successivo alla data di invio della comunicazione sopra riportata.

Qualora il Contraente effettui un versamento programmato di importo diverso da quello previsto, senza darne comunicazione alla Società nei tempi e con le modalità sopra indicate, lo stesso verrà considerato versamento aggiuntivo.

ART. 8 - SPESE DEL CONTRATTO

Su ogni versamento effettuato (programmato o aggiuntivo) gravano spese per la produzione del contratto pari al 5% dell'importo versato.

Alle spese di produzione vengono sommate le spese di gestione pri al 3% dell'importo versato più un ammontare fisso di € 20,00 applicato anch'esso ad ogni versamento.

Nel corso dell'erogazione della rendita, gravano sul contratto spese annuali pari all'1,25% della rendita assicurata.

Ai successivi articoli 9 e 10 vengono descritte le spese concernenti le ipotesi specifiche di trasferimento "da" o "ad" altre forme previdenziali.

ART. 9 - TRASFERIMENTO AD ALTRE FORME PREVIDENZIALI

Trascorsi tre anni dalla data di decorrenza del presente contratto, il Contraente ha facoltà di trasferire la propria posizione maturata presso un'altra forma pensionistica individuale o complementare.

Tuttavia nel caso in cui l'Assicurato maturi il diritto ad accedere ad una forma pensionistica complementare in relazione alla propria attività lavorativa (fondo pensione chiuso), tale facoltà può essere esercitata anche prima che siano trascorsi tre anni.

La disponibilità trasferibile ad altre forme pensionistiche è pari alla riserva matematica, determinata alla data di richiesta di trasferimento, da tale importo viene detratta la spesa di trasferimento pari al 2% dell'importo trasferito con un massimo di € 50,00.

ART. 10 - TRASFERIMENTO DA ALTRE FORME PREVIDENZIALI

Il trasferimento da altre forme pensionistiche individuali potrà avvenire con le seguenti modalità:

1. versamento aggiuntivo effettuato su un contratto preesistente. In questo caso il versamento sarà gravato da spese pari al 2% dell'importo trasferito con un massimo di € 50,00;

oppure

2. nuovo contratto contestualmente stipulato. In questo caso occorrerà versare un premio programmato sul quale graveranno le spese di cui al precedente Art. 8, mentre il premio aggiuntivo, conseguente al trasferimento, sarà gravato dalle medesime spese di cui al precedente punto 1.

ART. 11 - DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI RENDITA

Con ogni singolo versamento (ricorrente o aggiuntivo), viene acquisita una "quota" di rendita che sarà pagata vita natural durante all'Assicurato, se in vita al raggiungimento dell'età pensionabile.

L'ammontare della singola quota di rendita viene determinato decurtando il versamento delle spese definite ai precedenti articoli, in relazione alla tipologia del versamento, e

dividendo l'importo così ottenuto per il coefficiente riportato nella Tabella A, determinato in funzione del sesso e dell'età dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, corretta con l'applicazione dell'age shifting.

ART. 12 - RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Nel corso del differimento, il 31 dicembre di ogni anno la rendita maturata al 31 dicembre precedente viene rivalutata secondo le modalità previste nella Clausola di rivalutazione. Le quote di rendita acquisite mediante versamenti aggiuntivi effettuati nel corso dell'anno verranno rivalutate con il metodo *pro rata temporis* per il periodo intercorrente tra la data del versamento ed il successivo 31 dicembre. Le quote di rendita acquisite mediante i versamenti programmati eseguiti nei termini previsti dal precedente art.7 verranno rivalutate *pro rata temporis* a partire dalla relativa ricorrenza anniversaria.

Durante il periodo di erogazione, la rendita continuerà a rivalutarsi annualmente secondo le modalità previste nella Clausola di rivalutazione.

In caso di richiesta di differimento della scadenza contrattuale di ulteriori cinque anni la rivalutazione della rendita, durante tale periodo, avrà luogo con le medesime modalità previste nel corso della durata contrattuale originariamente prevista.

ART. 13 - ADEGUAMENTO DELLA RENDITA ASSICURATA DOVUTO A MUTAMENTO DELLA SPERANZA DI VITA

Annualmente, entro il 30 settembre di ogni anno, la Società procederà alla determinazione dell'indicatore della "speranza di vita media" secondo i criteri riportati nell'Allegato 1, in base alle probabilità di sopravvivenza più aggiornate pubblicate dall'ISTAT ed in base a quelle utilizzate dalla Società nella determinazione del premio, aggiornate in relazione alle ultime statistiche nazionali utilizzate per la determinazione delle prestazioni in forma di rendita.

Nel caso in cui la variazione dell'indicatore della "speranza di vita media" ricalcolato secondo quanto indicato all'Art. 3 dell'allegato 1, risulti in valore assoluto, non inferiore al 3% rispetto a quello in vigore, la Società provvederà a ricalcolare coefficienti di cui all'allegata Tabella A e a comunicare al Contraente, a mezzo raccomandata A.R., i nuovi coefficienti almeno 60 giorni prima della data in cui se ne avrà l'applicazione.

La facoltà di variare la Tabella A da parte della Società potrà essere esercitata annualmente a partire dal quinto anniversario della data di decorrenza della polizza.

E' data, comunque, facoltà al Contraente di non accettare la modifica del coefficiente di cui sopra, dandone comunicazione a mezzo raccomandata A.R. alla Società entro la data di applicazione dei nuovi coefficienti. In questo caso il contratto rimarrà in vigore per le prestazioni acquisite fino a tale data.

Eventuali versamenti programmati o aggiuntivi effettuati successivamente alla data di applicazione della variazione comunicata dalla Società, saranno considerati implicita accettazione della variazione dei coefficienti.

Nel caso di variazione della Tabella A, le “quote” di rendita acquisite sino alla data di applicazione della variazione rimarranno in vigore e continueranno a rivalutarsi secondo quanto previsto dalla Clausola di rivalutazione.

I versamenti successivi alla data di applicazione della variazione da parte della Società determineranno l’acquisizione di corrispondenti “quote” di rendita secondo quanto previsto dal precedente Articolo 11, salvo l’utilizzo della Tabella A aggiornata.

ART. 14 - VALORE DI RISCOATTO

Il valore di riscatto è pari al valore capitale della rendita assicurata, pari alla rendita rivalutata al 31.12 precedente alla richiesta di riscatto, moltiplicata per il coefficiente riportato nella tabella A espresso in funzione del sesso e dell’età dell’Assicurato alla scadenza contrattuale, corretta con l’applicazione dell’age shifting.

Nel caso in cui i coefficienti riportati nella tabella A subiscano variazioni nel corso della durata contrattuale, al fine del calcolo del valore di riscatto, ciascuna “quota” di rendita (maturata alla data della richiesta di riscatto) verrà moltiplicata per il coefficiente riportato nella tabella A in vigore al momento del versamento del premio che ne ha determinato l’acquisizione.

Il Contraente ha facoltà di richiedere la liquidazione del valore di riscatto, esclusivamente nei casi e nei termini previsti dal D. Lgs. 124/1993 e sue successive modifiche trascorsi otto anni dalla data di decorrenza del contratto.

Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di riscatto sono considerati tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall’iscritto per i quali l’interessato non abbia esercitato il diritto di riscatto.

Resta ferma la facoltà di riscatto nel caso di cessazione di ogni attività lavorativa da parte dell’Assicurato.

Il Contraente ha facoltà di richiedere alle medesime condizioni di cui sopra, la liquidazione di un riscatto parziale con il limite del valore di riscatto complessivamente maturato alla data della richiesta.

In caso di riscatto parziale, la rendita assicurata verrà rideterminata nel modo seguente:

- si determina la percentuale di rendita riscattata dividendo l’importo riscattato per il valore capitale della rendita maturata;
- si sottrae dalla rendita maturata la percentuale sopra determinata della rendita stessa.

ART. 15 - RENDITA LIQUIDABILE

La rendita liquidabile al raggiungimento dell’età pensionabile è pari alla rendita maturata a tale data, costituita dalle quote di rendita acquisite nel corso del differimento secondo quanto previsto dai precedenti articoli 7, 10, 11 e 14, rivalutate annualmente come previsto dal precedente articolo 12.

Nel caso in cui l’Assicurato maturi il diritto al pensionamento in età inferiore a quella inizialmente prevista, la rendita liquidabile viene ricalcolata moltiplicando la rendita

maturata, determinata secondo quanto descritto al paragrafo precedente, per il coefficiente riportato nella Tabella B allegata, determinato in relazione al sesso ed all'età (effettiva) dell'Assicurato, alla scadenza del contratto.

ART. 16 - OPZIONI ALLA SCADENZA CONTRATTUALE

L'Assicurato ha la facoltà di richiedere almeno 90 giorni prima del termine del differimento e con le modalità di comunicazione previste nel precedente articolo 4:

- a) la liquidazione in forma di capitale, nella misura massima del cinquanta per cento del valore di riscatto disponibile. In questo caso la rendita liquidabile sarà inferiore a quella maturata e sarà determinata sottraendo alla rendita complessiva maturata l'importo ottenuto moltiplicando la percentuale di rendita convertita in capitale per la rendita complessiva;
- b) la conversione della rendita vitalizia percepibile, da corrispondere vita natural durante all'Assicurato, in una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella del coniuge, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

I coefficienti per la determinazione della rendita di opzione saranno identificati e comunicati entro 30 giorni dalla data di richiesta di esercizio dell'opzione.

Se la rendita ridotta liquidabile risulterà inferiore all'assegno sociale in vigore a quell'epoca, potrà essere liquidata immediatamente, in forma di capitale, l'intera rendita maturata.

ART. 17 - MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE

La Società richiederà per tutti i pagamenti la restituzione dell'originale di polizza, delle eventuali appendici ed, inoltre, i seguenti documenti:

a) per i pagamenti conseguenti a decesso dell'Assicurato:

- Certificato di morte dell'Assicurato;
- Dichiarazione sostitutiva/atto di notorietà ove si dichiarino quali sono gli eredi;
- Dati anagrafico/fiscali dei beneficiari;
- Decreto del giudice tutelare, nel caso di Beneficiario minorenne o incapace, che autorizzi chi di diritto alla riscossione della somma per conto del minore;

b) per i pagamenti per scadenza del contratto:

- Dichiarazione sostitutiva/atto di notorietà ove si dichiarino la cessazione dell'attività lavorativa;
- Copia della richiesta inoltrata all'Ente gestore nel regime obbligatorio della prestazione per vecchiaia per la liquidazione della stessa;

c) per i pagamenti per riscatto:

- dichiarazione sostitutiva/atto di notorietà ove si dichiarino di avere i requisiti per ottenere la liquidazione richiesta;
- valida documentazione comprovante la motivazione della richiesta.

La Società si riserva inoltre di richiedere ulteriore documentazione per casi eccezionali o per nuove disposizioni di legge.

La Società esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori al tasso legale a favore dei beneficiari. I pagamenti vengono effettuati presso la direzione della Società o presso l'agenzia da essa incaricata.

ART. 18 - BENEFICIARI DELLA PRESTAZIONE IN CASO DI VITA

In caso di vita dell'Assicurato al termine del differimento ovvero al raggiungimento dell'età pensionabile, la rendita assicurata verrà erogata all'Assicurato stesso.

ART. 19 - BENEFICIARI DELLA PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO

In caso di decesso dell'Assicurato prima del raggiungimento dell'età pensionabile, la posizione individuale è riscattata dagli eredi, ai sensi dell'art. 10 comma 3 - quater del D.Lgs. N. 124 /1993 e sue successive modifiche e integrazioni.

ART. 20 - SMARRIMENTO DELL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO DI POLIZZA

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale del documento di polizza, gli aventi diritto devono darne comunicazione alla Società, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e possono ottenerne un duplicato a proprie spese.

ART. 21 - TASSE ED IMPOSTE

Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto, a scelta della parte attrice, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente.

ALLEGATO 1

BASI DEMOGRAFICHE UTILIZZATE PER LA DETERMINAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN FORMA DI RENDITA

ART. 1 - DETERMINAZIONE DELLE BASI DEMOGRAFICHE

La determinazione dei premi puri distinti per età e sesso dell'Assicurato, è ottenuta mediante le Tavole di mortalità della popolazione italiana SIM 1991, per i maschi e SIF1992 per le femmine, relative al censimento 1991 e pubblicate dall' ISTAT come "Tavole di mortalità e tavole attuariali della popolazione italiana al 1992" in Note e relazioni anno 1996 n.1. Nel periodo dell'erogazione della rendita sono state utilizzate le tavole di mortalità RG48 distinte per sesso, con applicazione dell'age shifting.

ART. 2 - SPERANZA DI VITA MEDIA INIZIALE

ATTRIBUITA AL CONTRATTO

Alla stipula del contratto, la Società comunica all'Assicurato i coefficienti rappresentativi della speranza di vita media, con riferimento all'età di pensionamento per vecchiaia dello stesso (individuata al momento della conclusione del contratto); suddetta comunicazione avviene mediante indicazione nel documento contrattuale dei relativi coefficienti.

Detti coefficienti sono:

- a) il primo, rilevato dalla tav.2.15 (o sua eventuale omologa) riportata nell' "Annuario statistico italiano" redatto dall'ISTAT e pubblicato nell'anno precedente a quello in cui viene stipulato il contratto;
- b) il secondo, ottenuto dalla tavola RG 48 con applicazione dell'age shifting.

Decorsi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, e successivamente di anno in anno, si rilevano i nuovi coefficienti, per la stessa età individuata al primo capoverso, basandosi sulle tavole di sopravvivenza nazionali ultime pubblicate redatte dall'ISTAT e sulle tavole nazionali ultime pubblicate utilizzate per la determinazione delle prestazioni in forma di rendita.

Qualora la variazione del coefficiente indicatore della "speranza di vita media", determinata secondo quanto previsto al successivo art.3, risulti, in valore assoluto, non inferiore al 3%, i nuovi coefficienti rilevati vengono attribuiti al contratto e costituiranno la base per le successive variazioni.

ART. 3 - VARIAZIONE DELLA SPERANZA DI VITA MEDIA INIZIALE

ATTRIBUITA AL CONTRATTO

Il coefficiente di variazione della "speranza di vita media" si ottiene rapportando la media semplice degli ultimi coefficienti indicatori della "speranza di vita media", desunti secondo i criteri sopra evidenziati, alla media semplice di quelli ultimi attribuiti al contratto.

TABELLA A

COEFFICIENTI DI OPZIONE CAPITALE PER 1 EURO DI RENDITA PERCEPIBILE ALL'ETA' DEL PENSIONAMENTO

L'età corretta con l'applicazione dell'age shifting dell'Assicurato al momento del pensionamento si calcola sommando all'età stabilita in polizza (65 per gli Assicurati di sesso maschile e 60 per gli Assicurati di sesso femminile) la correzione indicata nella tabella sottostante, in funzione del sesso dell'Assicurato e dell'anno di nascita dello stesso.

Esempio:

- Assicurato di sesso maschile;
- nato nel 1967;
- età di pensionamento 65 anni;
- età di pensionamento corretta con age shifting: 65-2 pari a 63 anni.

AGE-SHIFTING			
MASCHI		FEMMINE	
Generazione dei nati	Correzione dell'età	Generazione dei nati	Correzione dell'età
fino al 1941	1	fino al 1943	1
dal 1942 al 1951	0	dal 1944 al 1950	0
dal 1952 al 1965	-1	dal 1951 al 1964	-1
dal 1966	-2	dal 1965	-2

ETÀ DI PENSIONAMENTO corretta con l'applicazione dell'age shifting	COEFFICIENTI	
	MASCHI	FEMMINE
58	-	22,828971
59	-	22,294973
60	-	21,751181
61	-	21,198110
62	-	-
63	17,167166	-
64	16,589688	-
65	16,008314	-
66	15,423646	-

TABELLA B

COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI DELLA RENDITA ASSICURATA,
PERCEPIBILE AL 65° ANNO DI ETÀ',
PER OTTENERE LA CORRISPONDENTE RENDITA
EROGABILE AD ETÀ' DIFFERENTE (ANTICIPATA O PROROGATA)

MASCHI

età	Generazione dei nati			
	fino al 1941	dal 1942 al 1951	dal 1952 al 1965	dal 1966
55	0,732669	0,741775	0,750513	0,758922
56	0,751796	0,760442	0,768714	0,776638
57	0,772177	0,780295	0,788059	0,795473
58	0,793961	0,801448	0,808633	0,815491
59	0,817348	0,824058	0,830555	0,836781
60	0,842451	0,848331	0,853985	0,859466
61	0,869419	0,874386	0,879140	0,883712
62	0,898439	0,902376	0,906141	0,909742
63	0,929713	0,932496	0,935148	0,937683
64	0,963477	0,964956	0,966361	0,967700
65	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000
66	1,039586	1,037907	1,036317	1,034809
67	1,082570	1,078994	1,075601	1,072391
68	1,129318	1,123607	1,118179	1,113042
69	1,180241	1,172127	1,164413	1,157103
70	1,235800	1,224981	1,214695	1,204946

FEMMINE

età	Generazione dei nati			
	fino al 1943	dal 1944 al 1950	dal 1951 al 1964	dal 1965
50	0,806010	0,812854	0,819391	0,825620
51	0,820611	0,827040	0,833176	0,839017
52	0,836051	0,842022	0,847716	0,853132
53	0,852399	0,857864	0,863073	0,868020
54	0,869733	0,874638	0,879312	0,883744
55	0,888138	0,892425	0,896505	0,900372
56	0,907713	0,911310	0,914736	0,917977
57	0,928562	0,931396	0,934094	0,936645
58	0,950802	0,952788	0,954681	0,956466
59	0,974573	0,975609	0,976609	0,977547
60	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000
61	1,027252	1,026091	1,025001	1,023951
62	1,056514	1,054053	1,051743	1,049551
63	1,087996	1,084079	1,080405	1,076934
64	1,121934	1,116382	1,111182	1,106282
65	1,158599	1,151206	1,144293	1,137796

N.B.: L'età indicata nelle tabelle non necessita di correzione dovuta all'age shifting.

REGOLAMENTO DEL



FONDO BAYERISCHE NUOVO SECOLO

ART. 1

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome "FONDO BAYERISCHE NUOVO SECOLO".

ART. 2

Nel "FONDO BAYERISCHE NUOVO SECOLO" confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono l'apposita Clausola di Rivalutazione, per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche.

La gestione "FONDO BAYERISCHE NUOVO SECOLO" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/03/1987 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

A norma dell'Art. 29 comma 1 della D. Lgs. 174 del 17 marzo 1995, la Società potrà investire fino al 10% degli attivi a copertura delle riserve tecniche in azioni e altri valori negoziabili equiparabili ad azioni, buoni, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali di una stessa impresa, sempre che il valore dell'investimento non superi il 20 per cento del capitale sociale della Società emittente.

L'alimento del Fondo avverrà con periodicità mensile, in corrispondenza del giorno 15 del mese di calendario.

ART. 3

La Gestione del "FONDO BAYERISCHE NUOVO SECOLO" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, la quale attesta la corrispondenza del Fondo al presente regolamento.

In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, il rendimento annuo del Fondo descritto al successivo art. 4 e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

ART. 4

Il rendimento annuo del "FONDO BAYERISCHE NUOVO SECOLO", per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo di competenza di quell'esercizio al valore medio del Fondo stesso mensilmente rilevato ed acquisito.

Il valore medio è dato dalla somma della giacenza media annua dei depositi in numeraio, della consistenza media annua degli investimenti in titoli nonché della consistenza media annua di ogni altra attività del Fondo, determinata in base al costo.

La consistenza media annua di ogni altra attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.

ART. 5

All'inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio della gestione "FONDO BAYERISCHE NUOVO SECOLO", realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti, rapportando il risultato finanziario della stessa al valore medio degli investimenti della gestione "FONDO BAYERISCHE NUOVO SECOLO".

ART. 6

Per risultato finanziario del Fondo si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo, di competenza del Fondo, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo, e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà della Compagnia.

ART. 7

La Società si riserva di apportare al precedente punto 6 quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Al 31 dicembre di ogni anno solare (ricorrenza annuale della rivalutazione), la rendita assicurata viene rivalutata in base ai rendimenti conseguiti dalla Gestione Separata “BAYERISCHE NUOVO SECOLO”, nella misura e con le modalità di seguito indicate.

A

RENDIMENTO LORDO ATTRIBUITO AL CONTRATTO

La Società dichiara entro la fine del terzo mese antecedente la data di rivalutazione, il rendimento annuo da attribuire al contratto.

Il rendimento lordo attribuito al contratto si ottiene moltiplicando il rendimento medio annuo realizzato dalla Gestione Separata “BAYERISCHE NUOVO SECOLO”, come determinato al punto 4 del relativo Regolamento, per l’aliquota di partecipazione fissata di anno in anno. L’aliquota non risulterà inferiore all’80%.

Ai fini di cui sopra, il rendimento della gestione separata “BAYERISCHE NUOVO SECOLO” è quello realizzato nei 12 mesi che precedono l’inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade la rivalutazione.

Qualora la differenza fra il rendimento della gestione e quello da attribuire al contratto determinato in base alla suddetta aliquota risulti inferiore allo 0,80%, il rendimento da attribuire al contratto sarà determinato sottraendo dal rendimento della gestione la predetta aliquota dello 0,80%.

La Società garantisce comunque un rendimento minimo dell’1% al lordo delle imposte.

B

RENDIMENTO NETTO ATTRIBUITO AL CONTRATTO

Il rendimento netto attribuito al contratto è pari al rendimento lordo, come determinato al precedente punto A, al netto dell’imposta sostitutiva, determinata nella misura prevista dalla normativa fiscale in vigore, riferita a ciascun periodo fiscale, quale tassazione annuale del rendimento lordo maturato.

C

MISURA DELLA RIVALUTAZIONE

Durante il periodo di differimento, la misura annua della rivalutazione da applicare al presente contratto è pari al rendimento netto attribuito al contratto, come determinato al precedente punto B.

Durante il periodo di erogazione della rendita, la misura annua della rivalutazione da applicare si ottiene scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2% la differenza fra il rendimento netto attribuito al contratto, come determinato al precedente punto B, ed il suddetto tasso tecnico del 2% già utilizzato per la determinazione del valor capitale della rendita.

D

RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA ASSICURATA

Al 31 dicembre di ogni anno, la rendita assicurata viene rivalutata sommando alla rendita assicurata in vigore al 31 dicembre precedente un importo ottenuto moltiplicando la rendita maturata a tale data per la misura della rivalutazione determinata secondo le modalità previste al precedente punto C). Le “quote” di rendita acquisite nel corso dell'anno, per effetto dei premi corrisposti in tale periodo, vengono rivalutate per il periodo intercorrente tra la data di versamento dei premi ed il 31 dicembre successivo (metodo pro-rata temporis).

E

RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA IN CASO DI DIFFERIMENTO DELLA DURATA CONTRATTUALE

In caso di richiesta di differimento della scadenza contrattuale di ulteriori cinque anni la rivalutazione della rendita, durante tale periodo, avrà luogo con le medesime modalità previste al precedente punto D.

NOTA INFORMATIVA

PREMESSA

La presente nota informativa ha lo scopo di fornire al Contraente ed all'Assicurando tutte le informazioni preliminari e necessarie per poter conoscere in modo corretto e completo le caratteristiche del FONDO INDIVIDUALE PENSIONISTICO, forma pensionistica individuale attuata mediante contratto di assicurazione sulla vita. Essa è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 174, ed è stata comunicata alla C.O.V.I.P. ai sensi del D. Lgs. 47/2000.

A

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

1. DENOMINAZIONE SOCIALE, FORMA GIURIDICA ED INDIRIZZO

BAYERISCHE VITA S.p.A. ha Sede Legale e Direzione Generale in Via R. Pampuri 13 (già Via Ripamonti 286/17), 20141 Milano ed è una Compagnia di assicurazioni sulla vita, quotata alla Borsa Italiana Spa, controllata tramite la Holding BBV Italia Spa da ERGO Versicherungsgruppe AG. BAYERISCHE VITA S.p.A. (in seguito denominata la "Società") è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 6 aprile 1992 (G.U. 10 aprile 1992, n.85) ed è registrata al n. 325749 del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Milano – R.E.A. n. 1393107, C.F. n. 03735041000 - Partita IVA n. 10637370155

2. ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ:

Telefono 0257441 - Fax 0257443246/0257442409
C/C postale N. 29097201
ASSISTENZA CLIENTI: Telefono 0257309968 - Fax 0257442360
E-mail: comunicazione@bbv.it

B

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

B.1 - PREMESSA

B.1.1 - FINALITÀ E NATURA GIURIDICA DELLE ASSICURAZIONI PENSIONISTICHE INDIVIDUALI

La finalità delle forme pensionistiche individuali, attuate mediante contratti di assicura-

zione sulla vita, è quella di realizzare una forma di previdenza complementare o integrativa a quella prevista dal sistema obbligatorio pubblico mediante la gestione assicurativa dei versamenti effettuati dall'Assicurato, con le seguenti prestazioni erogate a favore degli aventi diritto:

- prestazioni pensionistiche per vecchiaia, al compimento dell'età pensionabile stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza, con il vincolo temporale di partecipazione ad una forma pensionistica complementare complessivamente non inferiore a 5 anni;
- prestazioni pensionistiche per anzianità, alla cessazione dell'attività lavorativa, purchè, l'età alla data di erogazione della prestazione non sia di oltre dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza, con il vincolo temporale di partecipazione ad una forma pensionistica complementare complessivamente non inferiore ad anni 15.

Occorre precisare che per i soggetti non titolari di reddito di lavoro d'impresa, si considera come età pensionabile il compimento dell'età previsto nell'art.1 comma 20 della legge 8 agosto 1995 n.335.

Le forme pensionistiche individuali sono disciplinate dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, che regola la materia della previdenza complementare nel suo complesso. In particolare, le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita sono disciplinate dall'articolo 9-ter del predetto decreto.

B.1.2 - DESTINATARI

L'adesione alle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita è libera, non essendo necessariamente legata ad una determinata occupazione o all'esercizio di una libera professione.

In base alla disciplina fiscale vigente, non tutti i soggetti che possono aderire alle forme pensionistiche hanno la facoltà di usufruire pienamente dei benefici fiscali previsti dalla normativa introdotta dal D. Lgs. 47/2000. Pertanto, si invitano il Contraente e l'Assicurato a porre particolare attenzione a quanto esposto alla lettera B.14 "Regime fiscale applicabile al contratto".

B.2 - PRESTAZIONI

La Società si impegna a corrispondere, in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale una rendita vitalizia erogabile mensilmente in via posticipata (a partire dal mese successivo a quello di scadenza ed in corrispondenza del giorno di scadenza) e rivalutabile annualmente il 31 dicembre di ogni anno.

La prestazione pensionistica si determina sulla base dei premi versati, computati al netto dei caricamenti per spese, come indicato al successivo punto B.9.

La Società, inoltre, si impegna a corrispondere una prestazione in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale come descritto al successivo punto B.8.

Alla scadenza contrattuale, a scelta dell'Assicurato, la Società può erogare, unitamente alla rendita vitalizia, una prestazione in forma di capitale fino ad un massimo del 50% del valore del capitale maturato in forma di rendita.

In tale circostanza l'importo della rendita vitalizia spettante all'Assicurato viene rideterminato dalla Società, sottraendo alla rendita complessiva maturata l'importo ottenuto moltiplicando la percentuale di rendita convertita in capitale per la rendita complessiva. Qualora l'importo annuo della rendita pensionistica maturata risulti inferiore all'assegno sociale, di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1999 n. 335 commi 6 e 7, l'Assicurato può richiedere la conversione (liquidazione) in capitale dell'intero importo annuo di rendita maturata.

Il limite del 50% di cui sopra, a prescindere da quanto risulta essere l'importo annuo della rendita pensionistica, non si applica agli Assicurati trasferiti da altri fondi pensione o da altre forme pensionistiche individuali che, sulla base della documentazione prodotta, risultino iscritti alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992.

Qualora sussistano i requisiti previsti dal decreto legislativo n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assicurato può richiedere la liquidazione delle prestazioni anticipatamente al compimento dell'età pensionabile per anzianità.

B.3 - DURATA DEL CONTRATTO E SUA PROROGA

La durata del contratto è calcolata in anni interi come differenza tra l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia (65 anni per gli uomini, e 60 anni per le donne) e l'età dell'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto. In questo periodo definito in seguito come “differimento” il Contraente può effettuare versamenti programmati e/o aggiuntivi come specificato nel successivo punto B.5

Tuttavia, eventuali modifiche legislative o di professione dell'Assicurato, incidenti sulla determinazione dell'età pensionabile per il conseguimento del diritto alle prestazioni di vecchiaia, possono comportare variazioni nella durata effettiva del contratto.

Inoltre il Contraente, una volta che l'Assicurato abbia raggiunto l'età pensionabile per vecchiaia, ha facoltà di prorogare il differimento per una durata non superiore a cinque anni, durante tale periodo potranno essere effettuati ulteriori versamenti integrativi, aggiuntivi nel rispetto e nei limiti di qui al successivo punto B.5

La scadenza contrattuale è fissata convenzionalmente al compimento dell'età pensionabile per vecchiaia dell'Assicurato nel regime obbligatorio, al 65° anno di età per gli uomini o al 60° anno di età per le donne, e modificata successivamente per raggiungimento dei requisiti pensionistici nel regime obbligatorio, in conformità al decreto legislativo n. 124/1993 e sue successive modifiche e integrazioni.

B. 4 - COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato iscritto alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari

istituite entro il 15 novembre 1992 è tenuto a produrre la documentazione attestante detta condizione, ai fini della identificazione delle prestazioni erogabili e del regime fiscale applicabile al contratto.

In caso di trasferimento della posizione individuale in relazione alla sua nuova attività lavorativa ed in caso di riscatto, nelle ipotesi previste ai sensi dell'articolo 7, comma 4 e dell'articolo 10, comma 1 (cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per l'erogazione della prestazione) del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assicurato è tenuto a produrre la documentazione prevista dalle Condizioni Contrattuali, attestante la sussistenza dei requisiti di legge.

B.5 - VERSAMENTI

Le prestazioni si acquisiscono mediante l'effettuazione di una successione di versamenti di importo fisso, che il Contraente stabilisce al momento della sottoscrizione del contratto, da corrispondersi con cadenza annuale. Tutti i versamenti effettuati in data diversa saranno considerati versamenti aggiuntivi.

L'importo del versamento annuo programmato non può essere inferiore a € 500,00.

E' data facoltà al Contraente di variare l'ammontare del versamento successivo al primo, mediante richiesta scritta da far pervenire alla Società almeno 90 giorni prima del successivo anniversario della data di decorrenza del contratto.

Il Contraente, inoltre, ha facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi di importo non inferiore a € 250,00, previa comunicazione scritta alla Società da inviarsi almeno 30 giorni prima della data del versamento, tramite raccomandata A. R. indirizzata a Bayerische Vita S.p.A. - via R. Pampuri 13 (già via Ripamonti 186/17), 20141 Milano.

Il versamento aggiuntivo dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario irrevocabile con valuta fissa per il Beneficiario pari al 30° giorno successivo alla data di invio della comunicazione di cui sopra.

Qualora il Contraente effettui un versamento programmato di importo diverso da quello previsto senza darne comunicazione alla Società nei modi e nei tempi previsti, sarà considerato versamento aggiuntivo.

B.6 - TRASFERIMENTI

B.6.1 - TRASFERIMENTI AD ALTRE FORME PREVIDENZIALI

Trascorsi tre anni dalla data di decorrenza del presente contratto, il Contraente ha facoltà di trasferire la propria posizione maturata presso un'altra forma pensionistica individuale o complementare.

Tuttavia nel caso in cui l'Assicurato maturi il diritto ad accedere ad una forma pensionistica complementare in relazione alla propria attività lavorativa (fondo pensione chiuso), tale facoltà può essere esercitata anche prima che siano trascorsi tre anni.

La disponibilità trasferibile ad altre forme pensionistiche è pari alla riserva matematica,

determinata alla data di richiesta di trasferimento, detratta la spesa di trasferimento pari al 2% dell'importo trasferito con un massimo di € 50,00.

B.6.2 - TRASFERIMENTI DA ALTRE FORME PREVIDENZIALI

Il trasferimento da altre forme pensionistiche individuali potrà avvenire con le seguenti modalità:

1. versamento aggiuntivo effettuato su un contratto preesistente. In questo caso il versamento sarà gravato da spese pari al 2% dell'importo trasferito con un massimo di € 50,00;

oppure

2. nuovo contratto contestualmente stipulato. In questo caso occorrerà versare un premio programmato sul quale graveranno le spese di cui al successivo punto B.9, mentre il premio aggiuntivo, conseguente al trasferimento, sarà gravato dalle medesime spese di cui al precedente punto 1.

B.7 - RISCATTI

Il Contraente ha facoltà di richiedere la liquidazione del valore del riscatto anche parziale sulla propria polizza esclusivamente in caso di:

- acquisto della prima casa per sé o per i figli;
- interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione;
- spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi e per la formazione continua ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

Il valore di riscatto è pari alla rendita assicurata, rivalutata al 31.12 precedente alla richiesta di riscatto, moltiplicata per il coefficiente riportato nella tabella A espresso in funzione del sesso e dell'età dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, corretta con l'applicazione dell'age shifting.

Nel caso in cui i coefficienti riportati nella tabella A subiscano variazioni nel corso della durata contrattuale, al fine del calcolo del valore di riscatto, ciascuna "quota" di rendita (maturata alla data della richiesta di riscatto) verrà moltiplicata per il coefficiente riportato nella tabella A in vigore al momento del versamento del premio che ne ha determinato l'acquisto.

In caso di riscatto parziale, la rendita assicurata verrà rideterminata nel modo seguente:

- si determina la percentuale di rendita riscattata dividendo l'importo riscattato per il valore capitale della rendita maturata;
- si sottrae dalla rendita maturata la percentuale sopradeterminata della rendita stessa.

Il riscatto, anche parziale, nelle ipotesi sopra indicate può essere esercitato non prima

che siano trascorsi otto anni dalla data di decorrenza del contratto. Ai fini del calcolo di predetto periodo saranno computati tutti i periodo di contribuzione a forme pensionistiche complementari, maturati dall'iscritto, per i quali l'interessato non abbia esercitato il diritto di riscatto. In caso di cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica, l'Assicurato ha facoltà di riscattare la propria posizione assicurativa.

La richiesta del riscatto deve essere avanzata nelle forme previste all'art.4 delle Condizioni di Assicurazione e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva/atto di notorietà ove si dichiara di avere i requisiti per ottenere la liquidazione richiesta;
- valida documentazione comprovante la motivazione della richiesta.

Occorre sottolineare che le operazioni di riscatto comportano una penalizzazione economica. Il recupero sui premi versati avverrà, infatti, solamente dopo la corresponsione di un certo numero di annualità del premio.

B.8 - CAPITALE LIQUIDABILE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO (CONTROASSICURAZIONE)

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso del differimento il contratto si risolve e la Società corrisponderà ai Beneficiari una prestazione in forma di capitale ottenuta moltiplicando il coefficiente di cui alla tabella A, espresso in funzione del sesso e dell'età dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, corretta con l'applicazione dell'age shifting, per la rendita assicurata rivalutata al momento del decesso.

La richiesta del pagamento deve essere avanzata nelle forme previste all'art.4 delle Condizioni di Assicurazione e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- certificato di morte dell'Assicurato;
- dichiarazione sostitutiva/atto di notorietà ove si dichiara quali sono gli eredi;
- dati anagrafico/fiscali dei Beneficiari;

B.9 - SPESE DEL CONTRATTO

Su ogni versamento effettuato (programmato o aggiuntivo) gravano spese per la produzione del contratto pari al 5% dell'importo versato.

Alle spese di produzione vengono sommate le spese di gestione pari al 3% dell'importo versato più un ammontare fisso di € 20,00 applicato anch'esso ad ogni versamento.

Nel corso dell'erogazione della rendita, gravano sul contratto spese annuali pari all'1,25% della rendita assicurata.

In caso di trasferimento della posizione maturata ad un'altra forma pensionistica individuale o complementare, la disponibilità trasferibile sarà determinata detraendo dalla riserva matematica il costo di trasferimento pari al 2% dell'importo trasferito con un massimo di € 50,00.

In caso di trasferimento della posizione maturata da un'altra forma pensionistica indivi-

duale o complementare le spese variano a seconda della modalità di trasferimento:

1. trasferimento mediante un versamento aggiuntivo effettuato su un contratto preesistente.

In questo caso il versamento sarà gravato da spese pari al 2% dell'importo trasferito con un massimo di € 50,00;

oppure

2. trasferimento mediante versamento su un nuovo contratto contestualmente stipulato.

In questo caso occorrerà versare un premio programmato sul quale graveranno le spese di cui al precedente Art. 8, mentre il premio aggiuntivo, conseguente al trasferimento, sarà gravato dalle medesime spese di cui al precedente punto 1.

Occorre tenere presente che l'applicazione di costi di qualsiasi tipo incide sulla redditività dell'atto previdenziale.

B.10 - MODALITÀ DI SCIoglimento DEL CONTRATTO

Il contratto si scioglie quando ricorrano le seguenti condizioni alternative:

• prima dell'accesso alle prestazioni previdenziali:

- in caso di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica;
- alla richiesta, da parte dell'Assicurato, di liquidazione del valore di riscatto totale in caso di cessazione dell'attività lavorativa, senza che l'Assicurato stesso abbia maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica;
- a seguito della richiesta, da parte degli eredi, di liquidazione della posizione individuale in caso di decesso dell'Assicurato;

• alla data dell'accesso alle prestazioni previdenziali:

- in caso di liquidazione totale della prestazione pensionistica in forma di capitale alle condizioni previste dal D.lgs. 21 aprile 1993, n.124;

• durante la fase di erogazione della rendita:

- a seguito del decesso dell'Assicurato.

La Società si riserva inoltre di richiedere ulteriore documentazione per casi eccezionali o per nuove disposizioni di legge.

B.11 - BASI DI CALCOLO DEL PREMIO

La determinazione dei premi puri distinti per età e sesso dell'Assicurato, è ottenuta Utilizzando le Tavole di mortalità della popolazione italiana SIM 1991, per i maschi e SIF1992 per le femmine, relative al censimento 1991 e pubblicate da ISTAT come "Tavole di mortalità e tavole attuariali della popolazione italiana al 1992" in Note e relazioni anno 1996 n.1. Nel periodo dell'erogazione della rendita sono state utilizzate le tavole di mortalità RG48, distinte per sesso, con l'applicazione del shifting.

B.12 - ADEGUAMENTO DELLE BASI DI CALCOLO DEL PREMIO

Annualmente, entro il 30 settembre di ogni anno, la Società procederà alla determinazione dell'indicatore della "speranza di vita media" secondo i criteri riportati nell'Allegato 1, in base alle probabilità di sopravvivenza più aggiornate pubblicate dall'ISTAT ed in base a quelle utilizzate dalla Società nella determinazione del premio, aggiornate in base alle ultime statistiche nazionali utilizzate per la determinazione delle prestazioni in forma di rendita.

Nel caso in cui la variazione dell'indicatore della "speranza di vita media" ricalcolato in base in quanto indicato all'Art. 3 dell'allegato 1, risulti in valore assoluto, non inferiore al 3% a quello in vigore, la Società provvederà a ricalcolare coefficienti di cui all'allegata Tabella A e a comunicare al Contraente a mezzo raccomandata A.R. i nuovi coefficienti almeno 60 giorni prima della data in cui se ne avrà l'applicazione.

La facoltà di variare la Tabella A da parte della Società potrà essere esercitata annualmente a partire dal quinto anniversario della data di decorrenza della polizza.

E' data, comunque, facoltà al Contraente di non accettare la modifica del coefficiente di cui sopra, dandone comunicazione a mezzo raccomandata A.R. alla Società entro la data di applicazione dei nuovi coefficienti. In questo caso il contratto rimarrà in vigore per le prestazioni acquisite fino a tale data.

Eventuali versamenti programmati o aggiuntivi effettuati successivamente alla data di applicazione della variazione comunicata dalla Società, saranno considerati implicita accettazione della variazione dei coefficienti.

Nel caso di variazione della Tabella A, le "quote" di rendita acquisite sino alla data di applicazione della variazione rimarranno in vigore e continueranno a rivalutarsi secondo quanto previsto dalla Clausola di rivalutazione.

I versamenti successivi alla data di applicazione della variazione da parte della Società determineranno l'acquisizione di corrispondenti "quote" di rendita secondo quanto previsto dal precedente punto B.2, salvo l'utilizzo della Tabella A aggiornata.

B.13 - MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

AGLI UTILI E RIVALUTAZIONE

La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale, denominata Gestione Separata "BAYERISCHE NUOVO SECOLO", separata dalle altre attività della Società e disciplinata da apposito regolamento allegato al contratto. Il risultato della gestione è annualmente certificato da una Società di revisione contabile iscritta all'albo di cui al D.P.R. 136/75 per attestarne la correttezza.

Il Rendimento annuo della Gestione Separata "BAYERISCHE NUOVO SECOLO" viene comunicato analiticamente nel documento informativo che verrà inviato annualmente al Contraente.

Del rendimento conseguito dalla Gestione Separata "BAYERISCHE NUOVO SECOLO",

viene riconosciuta un'aliquota di partecipazione pari all'80%, con un minimo trattenuto dalla Società pari allo 0,8%.

Viene comunque garantito un rendimento retrocesso lordo annuo da attribuire al contratto pari all'1%.

Determinato, come sopra descritto, il rendimento da attribuire al contratto, il 31 dicembre di ogni anno la rendita maturata al 31 dicembre precedente viene rivalutata.

Le quote di rendita acquisite mediante versamenti aggiuntivi effettuati nel corso dell'anno verranno rivalutate con il metodo *pro rata temporis* per il periodo intercorrente tra la data del versamento ed il successivo 31 dicembre. Le quote di rendita acquisite mediante i versamenti programmati eseguiti nei termini previsti al precedente punto B5 verranno rivalutati *pro rata temporis* a partire dalla relativa ricorrenza anniversaria.

Le modalità di rivalutazione della rendita nel periodo di erogazione ed in caso di differimento della scadenza contrattuale di ulteriori cinque anni sono disciplinate nella Clausola di Rivalutazione.

B.1 4 - REGIME FISCALE DELLE FORME PENSIONISTICHE INDIVIDUALI

B.1 4.1 - REGIME FISCALE DEI PREMI

I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni.

Inoltre, i premi delle forme pensionistiche individuali assicurative a favore dell'Assicurato sono deducibili - insieme ai contributi versati ad altre forme pensionistiche previste dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n.124 - dal reddito complessivo ai fini IRPEF dell'Assicurato (o della persona di cui è fiscalmente a carico), alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.

Salvo casi particolari, la deducibilità spetta per un importo complessivamente non superiore al 12% del reddito complessivo e comunque non oltre € 5.164,57. Inoltre, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, l'importo complessivamente dedotto non può superare l'ammontare dei redditi diversi da quello di lavoro dipendente aumentato del doppio della quota di TFR destinata a forme pensionistiche collettive (laddove esista un fondo negoziale cui possa essere versato il TFR); valgono in ogni caso i limiti sopra indicati.

Tale condizione non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita da accordi fra lavoratori, né nei confronti di coloro i quali alla data del 28/04/1993 avevano già aderito a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15/12/1992. Se l'Assicurato non ha usufruito o non intende usufruire della deduzione, può comunicare alla Società (entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello del versamento del premio o, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione) tramite autocertificazione l'importo di premio non dedotto o che non sarà dedotto in sede di dichiarazione dei redditi.

In tal caso, il suddetto importo non concorrerà a formare la base imponibile per l'imposta gravante sulla prestazione al momento della sua erogazione.

B.1 4.2 - REGIME FISCALE DEI RISULTATI MATURATI DURANTE LA FASE DI COSTITUZIONE

Fino alla data in cui sorge il diritto all'erogazione della prestazione, sul risultato netto maturato dalle posizioni individuali in ciascun anno grava un'imposta sostitutiva sui redditi attualmente definita nella misura dell'11%.

B.1 4.3 - REGIME FISCALE DELLE SOMME CORRISPOSTE

Le forme pensionistiche individuali assicurative sono soggette al seguente regime fiscale:

- le prestazioni erogate in forma di rendita concorrono annualmente a formare il reddito complessivo ai fini IRPEF, per la parte di pensione corrispondente ai premi versati e dedotti dal reddito complessivo ai fini IRPEF in fase di loro costituzione;
- sui rendimenti riconosciuti annualmente durante il periodo di erogazione della rendita si applica l'imposta sostitutiva del 12,50% e la rendita acquisita a titolo di rivalutazione non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF;
- quella di cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per l'erogazione della prestazione, sono assoggettati a tassazione separata. In questo caso la tassazione avviene non considerando, nella base imponibile, i contributi non dedotti.

In generale, la tassazione viene effettuata con i criteri previsti per il trattamento di fine rapporto (TFR) a seguito della maturazione del diritto all'erogazione definitiva della prestazione, gli uffici finanziari provvederanno a riliquidare l'imposta sulla base dell'aliquota media di tassazione degli ultimi cinque anni.

Se i capitali complessivamente erogati non superano un terzo dell'importo complessivamente maturato, l'imposta verrà applicata sull'importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta.

Tale disposizione si applica anche quando il capitale viene corrisposto a seguito di riscatto successivo al decesso dell'Assicurato oppure quando l'importo annuo della rendita maturata risulta inferiore a quello dell'assegno sociale quale stabilito dalla legge.

Il capitale corrisposto in caso di riscatto per decesso dell'Assicurato è altresì esente dall'imposta sulle successioni:

- il valore di riscatto totale corrisposto a seguito della cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per l'erogazione della prestazione, costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e si assume al netto della parte corrispondente ai premi non dedotti e ai risultati già assoggettati ad imposta;
- il trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica (individuale o collettiva) prevista dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, è esente da ogni onere fiscale, al momento del trasferimento.

B.1 5 - ESEMPIO NUMERICO

Si riporta qui di seguito un'ipotesi esemplificativa che illustra i meccanismi di calcolo della rendita nonché i riflessi fiscali sulla prestazione, in conformità alla disciplina pre-

vista dal D. Lgs. n.124/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si consideri, ad esempio, un lavoratore dipendente di sesso maschile, avente:

- 40 anni di età,
- 15 anni di iscrizione nel regime obbligatorio, aderisce per la prima volta, al momento della stipula del presente contratto, al regime pensionistico complementare istituito con il D. Lgs. 21 aprile 1993, n.124;
- ha possibilità di dedurre (tenendo conto degli altri redditi) circa € 2.500,00;
- decide di stipulare un FONDO INDIVIDUALE PENSIONISTICO con un versamento annuo programmato iniziale di € 2.000,00.

La Società, in base alle indicazioni fornite dall'Assicurato, predisporrà un contratto di 25 anni di durata, considerato come limite di età pensionabile per vecchiaia il 65° anno di età, non essendoci altri requisiti oggettivi per un'età pensionabile inferiore.

A fronte del versamento di € 2.000,00 impiegato per acquisire una prestazione corrisponderà una PENSIONE INIZIALE ANNUA di € 109,80 che sarà corrisposta in rate mensili, al compimento dell'età pensionabile e garantirà un rendimento minimo annuo lordo dell'1%.

Per effetto di questa garanzia, qualora l'Assicurato vada effettivamente in pensione all'età prevista inizialmente, effettuando tutti i versamenti programmati regolarmente e nella misura iniziale, conseguirà una PENSIONE ANNUA lorda di € 3.977,70 per un corrispondente Valor Capitale di € 65.988,73, ipotizzando un rendimento annuo retrocesso pari al 3%. Ipotizzando invece un rendimento annuo retrocesso dell'1% conseguirà una PENSIONE ANNUA lorda di € 3.118,78, per un corrispondente Valor Capitale di € 51.739,59.

I valori finali di pensione sono stati ottenuti applicando la tassazione prevista sui redditi prodotti in fase di costituzione della rendita (attualmente l'11%, come indicato alla lettera B punto 14.2 di questa Nota Informativa).

I valori di capitale sono al lordo della tassazione prevista sui capitali, indicata alla lettera B punto 14.3.

I valori finali delle Prestazioni pensionistiche per vecchiaia, sopra riportati, sono suscettibili di miglioramento, in relazione ai rendimenti finanziari conseguiti della Gestione Separata "BAYERISCHE NUOVO SECOLO" attribuiti al contratto.

C

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

C.1 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DECORRENZA DEGLI EFFETTI

Il contratto è concluso dal momento in cui il Contraente abbia ricevuto il documento originale di polizza, o l'accettazione scritta della Società e produce i propri effetti dalla data di decorrenza pattuita, sempreché sia stato effettuato il versamento dell'importo pattuito.

C.2 - REVOCA DELLA PROPOSTA

Fino a quando il contratto non è concluso il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta, mediante comunicazione scritta da inviare tramite raccomandata A.R. a:

Bayerische Vita S.p.A. - Via Pampuri 13 (già Via Ripamonti 286/17), 20141 Milano.

In tal caso, la Società rimborserà entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta il versamento eventualmente corrisposto.

C.3 - RECESSO DAL CONTRATTO (DIRITTO DI RIPENSAMENTO)

Entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso il Contraente può recedere, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, secondo le modalità di cui al precedente punto 2, allegando a suddetta comunicazione l'originale di polizza e le eventuali appendici.

La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dal giorno di spedizione della lettera raccomandata di cui sopra.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al Contraente il versamento da questi corrisposto al netto delle spese di emissione del contratto, individuate forfettariamente a € 50,00.

C.4 - MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL PREMIO

Il premio annuo programmato relativo al primo anno deve essere corrisposto mediante assegno bancario non trasferibile intestato alla:

Bayerische Vita S.p.A. - Via Pampuri 13 (già Via Ripamonti 286/17), 20141 Milano.

I successivi versamenti programmati dovranno essere corrisposti all'anniversario di decorrenza del contratto secondo uno delle seguenti modalità:

- R.I.D

- Bonifico bancario.

I versamenti aggiuntivi devono essere effettuati nei tempi e con le modalità descritte al precedente punto B.4

C.5 - LINGUA UTILIZZABILE

Il contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione.

C.6 - LEGISLAZIONE APPLICABILE

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

D

RECLAMI

Il Contraente può esporre eventuali reclami relativi alle disposizioni contenute nel contratto telefonando a:

Servizio Clienti di Bayerische Vita S.p.A.
Tel. 0257309968 - Fax 0257442360

o inoltrando comunicazione E-mail al seguente indirizzo:
comunicazioni@bbv.it

o scrivendo a:

BAYERISCHE Vita Spa - Direzione Tecnica Vita
Via Pampuri 13 (già Via Ripamonti 286/17) - 20141 Milano.

Il Contraente ha inoltre facoltà di presentare i propri reclami scrivendo a:

I.S.V.A.P.
Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo
SEZIONE RECLAMI
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma.

E

INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

E.1 - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

La Società comunicherà per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati al punto “Informazioni sulla Società”.

La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le stesse informazioni di cui ai precedenti punti B.3, B.8, B.10, qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

E.2 - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RIVALUTAZIONE DEL CONTRATTO

La Società comunicherà annualmente per iscritto al Contraente i valori relativi alla rendita assicurata e alla riserva matematica, maturati al 31 dicembre di ogni anno.

Inoltre, con riferimento all'ultimo anno trascorso, comunicherà il tasso di rendimento lordo certificato, il rendimento lordo attribuito al contratto, l'imposta trattenuta.

Su richiesta scritta del Contraente, da inoltrare a Bayerische Vita Spa - Direzione

Tecnica Vita - Via Pampuri 13 (già Via Ripamonti 286/17) - 20141 Milano, la Società fornirà non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa alla posizione pensionistica maturata.

Tutte le comunicazioni relative ai rapporti descritti nella presente Nota Informativa dovranno pervenire a mezzo di lettera raccomandata A.R.

F

CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto, a scelta della parte attrice, è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente.

PROGETTI ESEMPLIFICATIVI

SCHEMA DI PROGETTO

ESEMPLIFICATIVO

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e del risparmio maturato successivamente riportati sono calcolati ipotizzando di riconoscere a favore dell'Assicurato un **beneficio finanziario annuo costante dell'1% oppure del 3% (*)**. L' ISVAP ha indicato in tali tassi un'ipotesi di tasso reale annuo medio di rendimento, che sconta il tasso di inflazione ed assorbe la componente di costo connessa alle spese gestionali annue previste dall'art.8 delle condizioni di assicurazione.

Preliminarmente, ai fini di una migliore valutazione delle prospettive di risultato finanziario del prodotto offerto, si riproducono nella tabella che segue le rivalutazioni effettivamente riconosciute dalla Società agli Assicurati negli ultimi 5 anni raffrontati con i rendimenti lordi dei titoli di Stato e i tassi di inflazione riferiti allo stesso periodo.

Tab. A

Anno	Tasso medio di rendimento lordo dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione	Rendimento finanziario riconosciuto agli Assicurati
1996	9,03%	3,9%	La gestione viene costituita nell'anno 1999 e pertanto non sono disponibili i tassi di rendimento per gli anni precedenti.
1997	6,98%	1,7%	
1998	4,86%	1,8%	
1999	4,50%	1,6%	4,67%
2000	5,57%	2,3%	5.21%

(*) Naturalmente non vi è alcuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni si realizzeranno effettivamente, non potendosi anticipatamente conoscere i risultati ricavabili dagli investimenti.

PROGETTI ESEMPLIFICATIVI

IPOTESI DI SVILUPPO DEI PREMI VERSATI E DELLE PRESTAZIONI

Sesso dell'Assicurato	Maschio
Anno di nascita dell'Assicurato	1967
Età dell'Assicurato	35 anni
Durata	30 anni
Premio annuo programmato	€ 1.500
Rendita assicurata iniziale	€ 79,31

Tasso annuo di rendimento della Gestione Separata "BAYERISCHE NUOVO SECOLO" ipotizzato
(al netto della componente di costo connessa alle spese gestionali annue)

3%

FINE ANNO	CUMULO PREMI ANNUI LORDI	RENDITA MATURATA	RISPARMIO MATURATO EROGABILE IN CASO MORTE O DI O RISCATTO (*)	CAPITALE DISPONIBILE IN CASO DI TRASFERIMENTO (**)
1	1.500,00	81,69	1.402,39	1.352,38
2	3.000,00	165,83	2.846,83	2.796,83
3	4.500,00	252,49	4.334,54	4.284,61
4	6.000,00	341,76	5.867,05	5.817,02
5	7.500,00	433,70	7.445,40	7.395,41
6	9.000,00	527,95	9.063,41	9.013,32
7	10.500,00	624,36	10.718,49	10.668,43
8	12.000,00	723,34	12.417,70	12.367,73
9	13.500,00	824,97	14.162,40	14.112,40
10	15.000,00	929,31	15.953,62	15.903,65
11	16.500,00	1.036,44	17.792,74	17.742,73
12	18.000,00	1.146,43	19.680,95	19.630,91
13	19.500,00	1.259,35	21.619,47	21.569,50
14	21.000,00	1.375,29	23.609,83	23.559,85
15	22.500,00	1.494,33	25.653,41	25.603,35
16	24.000,00	1.616,54	27.751,41	27.701,41
17	25.500,00	1.742,02	29.905,55	29.855,49
18	27.000,00	1.870,84	32.117,02	32.067,08
19	28.500,00	2.003,11	34.387,72	34.337,72
20	30.000,00	2.138,91	36.719,02	36.668,99
21	31.500,00	2.278,33	39.112,47	39.062,51
22	33.000,00	2.421,48	41.569,95	41.519,93
23	34.500,00	2.568,45	44.093,01	44.042,96
24	36.000,00	2.719,34	46.683,36	46.633,35
25	37.500,00	2.874,26	49.342,90	49.292,91
26	39.000,00	3.033,32	52.073,51	52.023,48
27	40.500,00	3.196,62	54.876,91	54.826,96
28	42.000,00	3.364,29	57.755,32	57.705,29
29	43.500,00	3.536,43	60.710,48	60.660,47
30	45.000,00	3.713,17	63.744,61	63.694,55

FASE DI EROGAZIONE	RENDITA ANNUA MATURATA	DI CUI NON TASSABILE
erogabile mensilmente	3.713,17	1.226,84

Alla scadenza contrattuale:

Rendita annua erogabile minima garantita calcolata utilizzando le basi tecniche attualmente in vigore: € 2.767,46

(*) Il riscatto del risparmio maturato è possibile solo nei casi previsti dall'art. 7 comma 4 del decreto legislativo n. 124 del 1993 e sue successive modificazioni.

(**) Il trasferimento ad altra forma pensionistica individuale è disciplinato dal decreto legislativo n.124 del 1993 e sue successive modificazioni.

Tutti gli importi sono espressi in euro.

La Società si avvale della facoltà di modificare nel periodo di versamento dei premi, decorsi cinque anni dalla decorrenza e secondo le regole descritte nelle condizioni contrattuali, le ipotesi effettuate sulla sopravvivenza della popolazione, con conseguenti effetti sul livello della rendita.

PROGETTI ESEMPLIFICATIVI

IPOTESI DI SVILUPPO DEI PREMI VERSATI E DELLE PRESTAZIONI

Sesso dell'Assicurato	Maschio
Anno di nascita dell'Assicurato	1967
Età dell'Assicurato	35 anni
Durata	30 anni
Premio annuo programmato	€ 1.500
Rendita assicurata iniziale	€ 79,31

Tasso annuo di rendimento della Gestione Separata "BAYERISCHE NUOVO SECOLO" ipotizzato
(al netto della componente di costo connessa alle spese gestionali annue)

1%

FINE ANNO	CUMULO PREMI ANNUI LORDI	RENDITA MATURATA	RISPARMIO MATURATO EROGABILE IN CASO MORTE O DI O RISCATTO (*)	CAPITALE DISPONIBILE IN CASO DI TRASFERIMENTO (**)
1	1.500,00	80,10	1.375,09	1.325,15
2	3.000,00	161,01	2.764,09	2.714,05
3	4.500,00	242,72	4.166,81	4.116,84
4	6.000,00	325,25	5.583,62	5.533,65
5	7.500,00	408,61	7.014,68	6.964,63
6	9.000,00	492,80	8.459,98	8.409,92
7	10.500,00	577,83	9.919,70	9.869,66
8	12.000,00	663,71	11.394,02	11.344,00
9	13.500,00	750,45	12.883,10	12.833,09
10	15.000,00	838,06	14.387,12	14.337,07
11	16.500,00	926,54	15.906,07	15.856,09
12	18.000,00	1.015,91	17.440,30	17.390,30
13	19.500,00	1.106,17	18.989,80	18.939,85
14	21.000,00	1.197,34	20.554,93	20.504,89
15	22.500,00	1.289,41	22.135,52	22.085,58
16	24.000,00	1.382,41	23.732,06	23.682,08
17	25.500,00	1.476,34	25.344,57	25.294,55
18	27.000,00	1.571,21	26.973,22	26.923,14
19	28.500,00	1.666,26	28.604,96	28.555,04
20	30.000,00	1.762,00	30.248,55	30.198,51
21	31.500,00	1.858,58	31.906,55	31.856,60
22	33.000,00	1.956,03	33.579,49	33.529,45
23	34.500,00	2.054,34	35.267,20	35.217,19
24	36.000,00	2.153,53	36.970,01	36.919,95
25	37.500,00	2.253,60	38.687,93	38.637,86
26	39.000,00	2.354,56	40.421,12	40.371,06
27	40.500,00	2.456,42	42.169,77	42.119,69
28	42.000,00	2.559,18	43.933,87	43.883,88
29	43.500,00	2.662,86	45.713,76	45.663,77
30	45.000,00	2.767,46	47.509,45	47.459,50

FASE DI EROGAZIONE	RENDITA ANNUA MATURATA	DI CUI NON TASSABILE
erogabile mensilmente	2.767,46	164,25

Alla scadenza contrattuale:

Rendita annua erogabile minima garantita calcolata utilizzando le basi tecniche attualmente in vigore: € 2.767,46

(*) Il riscatto del risparmio maturato è possibile solo nei casi previsti dall'art. 7 comma 4 del decreto legislativo n. 124 del 1993 e sue successive modificazioni.

(**) Il trasferimento ad altra forma pensionistica individuale è disciplinato dal decreto legislativo n.124 del 1993 e sue successive modificazioni.

Tutti gli importi sono espressi in euro.

La Società si avvale della facoltà di modificare nel periodo di versamento dei premi, decorsi cinque anni dalla decorrenza e secondo le regole descritte nelle condizioni contrattuali, le ipotesi effettuate sulla sopravvivenza della popolazione, con conseguenti effetti sul livello della rendita.

PROGETTI ESEMPLIFICATIVI

IPOTESI DI SVILUPPO DEI PREMI VERSATI E DELLE PRESTAZIONI

Sesso dell'Assicurato	Femmina
Anno di nascita dell'Assicurato	1972
Età dell'Assicurato	30 anni
Durata	30 anni
Premio annuo programmato	€ 1.500
Rendita assicurata iniziale	€ 59,64

Tasso annuo di rendimento della Gestione Separata "BAYERISCHE NUOVO SECOLO" ipotizzato
(al netto della componente di costo connessa alle spese gestionali annue)

3%

FINE ANNO	CUMULO PREMI ANNUI LORDI	RENDITA MATURATA	RISPARMIO MATURATO EROGABILE IN CASO MORTE O DI O RISCATTO (*)	CAPITALE DISPONIBILE IN CASO DI TRASFERIMENTO (**)
1	1.500,00	61,43	1.402,38	1.352,37
2	3.000,00	124,70	2.846,77	2.796,81
3	4.500,00	189,87	4.334,54	4.284,58
4	6.000,00	257,00	5.867,05	5.816,98
5	7.500,00	326,14	7.445,44	7.395,36
6	9.000,00	397,01	9.063,33	9.013,27
7	10.500,00	469,51	10.718,43	10.668,36
8	12.000,00	543,94	12.417,59	12.367,65
9	13.500,00	620,37	14.162,41	14.112,31
10	15.000,00	698,83	15.953,57	15.903,54
11	16.500,00	779,39	17.792,67	17.742,60
12	18.000,00	862,10	19.680,86	19.630,76
13	19.500,00	947,01	21.619,26	21.569,34
14	21.000,00	1.034,20	23.609,72	23.559,69
15	22.500,00	1.123,71	25.653,14	25.603,18
16	24.000,00	1.215,61	27.751,13	27.701,22
17	25.500,00	1.309,97	29.905,27	29.855,28
18	27.000,00	1.406,85	32.116,94	32.066,85
19	28.500,00	1.506,31	34.387,51	34.337,47
20	30.000,00	1.608,43	36.718,80	36.668,72
21	31.500,00	1.713,27	39.112,19	39.062,22
22	33.000,00	1.820,92	41.569,73	41.519,62
23	34.500,00	1.931,43	44.092,56	44.042,63
24	36.000,00	2.044,90	46.682,96	46.633,00
25	37.500,00	2.161,40	49.342,54	49.292,55
26	39.000,00	2.281,01	52.073,11	52.023,10
27	40.500,00	2.403,81	54.876,51	54.826,56
28	42.000,00	2.529,89	57.754,79	57.704,87
29	43.500,00	2.659,34	60.710,00	60.660,03
30	45.000,00	2.792,25	63.744,19	63.694,10

FASE DI EROGAZIONE	RENDITA ANNUA MATURATA	DI CUI NON TASSABILE
erogabile mensilmente	2.792,25	922,55

Alla scadenza contrattuale:

Rendita annua erogabile minima garantita calcolata utilizzando le basi tecniche attualmente in vigore: € 2.081,09

(*) Il riscatto del risparmio maturato è possibile solo nei casi previsti dall'art. 7 comma 4 del decreto legislativo n. 124 del 1993 e sue successive modificazioni.

(**) Il trasferimento ad altra forma pensionistica individuale è disciplinato dal decreto legislativo n.124 del 1993 e sue successive modificazioni.

Tutti gli importi sono espressi in euro.

La Società si avvale della facoltà di modificare nel periodo di versamento dei premi, decorsi cinque anni dalla decorrenza e secondo le regole descritte nelle condizioni contrattuali, le ipotesi effettuate sulla sopravvivenza della popolazione, con conseguenti effetti sul livello della rendita.

PROGETTI ESEMPLIFICATIVI

IPOTESI DI SVILUPPO DEI PREMI VERSATI E DELLE PRESTAZIONI

Sesso dell'Assicurato	Femmina
Anno di nascita dell'Assicurato	1972
Età dell'Assicurato	30 anni
Durata	30 anni
Premio annuo programmato	€ 1.500
Rendita assicurata iniziale	€ 59,64

Tasso annuo di rendimento della Gestione Separata "BAYERISCHE NUOVO SECOLO" ipotizzato
(al netto della componente di costo connessa alle spese gestionali annue)

1%

FINE ANNO	CUMULO PREMI ANNUI LORDI	RENDITA MATURATA	RISPARMIO MATURATO EROGABILE IN CASO MORTE O DI O RISCATTO (*)	CAPITALE DISPONIBILE IN CASO DI TRASFERIMENTO (**)
1	1.500,00	60,24	1.375,22	1.325,14
2	3.000,00	121,08	2.764,13	2.714,03
3	4.500,00	182,52	4.166,74	4.116,81
4	6.000,00	244,58	5.583,51	5.533,61
5	7.500,00	307,27	7.014,66	6.964,58
6	9.000,00	370,58	8.459,96	8.409,86
7	10.500,00	434,52	9.919,64	9.869,59
8	12.000,00	499,10	11.393,94	11.343,92
9	13.500,00	564,33	12.883,07	12.832,99
10	15.000,00	630,21	14.387,05	14.336,96
11	16.500,00	696,74	15.905,86	15.855,96
12	18.000,00	763,95	17.440,19	17.390,15
13	19.500,00	831,82	18.989,59	18.939,69
14	21.000,00	900,38	20.554,75	20.504,72
15	22.500,00	969,62	22.135,43	22.085,40
16	24.000,00	1.039,55	23.731,86	23.681,89
17	25.500,00	1.110,18	25.344,27	25.294,34
18	27.000,00	1.181,52	26.972,89	26.922,92
19	28.500,00	1.253,01	28.604,93	28.554,82
20	30.000,00	1.324,99	30.248,16	30.198,27
21	31.500,00	1.397,63	31.906,45	31.856,35
22	33.000,00	1.470,90	33.579,13	33.529,19
23	34.500,00	1.544,83	35.266,88	35.216,92
24	36.000,00	1.619,42	36.969,69	36.919,66
25	37.500,00	1.694,67	38.687,57	38.637,56
26	39.000,00	1.770,59	40.420,75	40.370,75
27	40.500,00	1.847,19	42.169,45	42.119,36
28	42.000,00	1.924,46	43.933,44	43.883,54
29	43.500,00	2.002,43	45.713,42	45.663,42
30	45.000,00	2.081,09	47.509,14	47.459,14

FASE DI EROGAZIONE	RENDITA ANNUA MATURATA	DI CUI NON TASSABILE
erogabile mensilmente	2.081,09	123,49

Alla scadenza contrattuale:

Rendita annua erogabile minima garantita calcolata utilizzando le basi tecniche attualmente in vigore: € 2.081,09

(*) Il riscatto del risparmio maturato è possibile solo nei casi previsti dall'art. 7 comma 4 del decreto legislativo n. 124 del 1993 e sue successive modificazioni.

(**) Il trasferimento ad altra forma pensionistica individuale è disciplinato dal decreto legislativo n.124 del 1993 e sue successive modificazioni.

Tutti gli importi sono espressi in euro.

La Società si avvale della facoltà di modificare nel periodo di versamento dei premi, decorsi cinque anni dalla decorrenza e secondo le regole descritte nelle condizioni contrattuali, le ipotesi effettuate sulla sopravvivenza della popolazione, con conseguenti effetti sul livello della rendita.

